



Comune di Biandrate Polizia Locale

Ordinanza n.23/Comm. del 15/12/2022

Prot. n°6266. del 15/12/2022

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE INVERNALI /ESTIVI (C.D. SALDI INVERNALI/ESTIVI) – DEFINIZIONE DELLA DURATA DELLA SCANSIONE TEMPORALE PER L'ANNO 2023.

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 15, comma 3, del d.lgs. 31.03.1998, n. 114 e ss.mm. e ii., e dell'art. 14, comma 1, della l.r. 12.11.1999, n. 28 e ss.mm. e ii., *“le vendite di fine stagione (c.d. saldi) riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo”*;
- il richiamato art. 15 del d.lgs. 114/98 stabilisce, al comma 6, che le regioni - sentite i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio -, disciplinano le modalità' di svolgimento, la pubblicità, i periodi e la durata delle vendite di fine stagione;
- ai sensi del sopra citato art. 14, comma 2, della l.r. 28/99 ss.mm.ii., la Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive; i Comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle suddette vendite fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;

Vista la nota della Regione Piemonte in data 06/12/2022 prot. n. 6147 nella quale riferisce che in conformità all'accordo della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome approvato in data 24/03/2011 e alla D.G.R. n.3.8048 del 12 Dicembre 2018 la data di inizio delle vendite di fine stagione invernali per l'anno 2023 decorrerà dal 5 gennaio 2023;

Ritenuto di confermare anche per il prossimo anno 2023 la scansione temporale delle otto settimane continuative di durata dei saldi di fine stagione a decorrere dalla data di inizio delle stesse stabilita dalla Regione Piemonte, come sopra riferito;

Dato atto che con nota prot. n. 6266 del 15/12/2022 è stata data comunicazione in merito alle locali Associazioni di categoria del comparto commercio ed artigianato;

Visto l'art. 15 del d.lgs. 31.03.1998, n. 114 e ss.mm.ii. avente ad oggetto *“Vendite straordinarie”*;

Vista la l.r. 12.11.1999, n. 28 e ss.mm.ii. recante *“Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”* ed in particolare:

- l'art. 14 avente ad oggetto “*Vendite di fine stagione*”;
- l'art. 14 bis avente ad oggetto “*Vendite promozionali*”;

Visto il decreto di nomina del Sindaco n. 8 in data 14.04.2022

Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che, pertanto, non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, l. 241/1990 e ss.mm.ii.;

ORDINA

di fissare - ai sensi dell'art. 14, comma 2, della l.r. 28/99 ss.mm.ii. e delle indicazioni di cui alla delibera Giunta regionale n.3.8048 del 12 Dicembre 2018 - i seguenti periodi in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione invernali nell'ambito del territorio comunale per l'anno 2023:

VENDITE DI FINE STAGIONE INVERNALI (c.d. saldi invernali)

da GIOVEDÌ 5 GENNAIO 2023 a GIOVEDÌ 2 MARZO 2023 compresi

VENDITE DI FINE STAGIONE ESTIVE (c.d. saldi estivi)

da LUNEDÌ 3 LUGLIO 2023 a DOMENICA 27 AGOSTO 2023 compresi

per la durata di otto settimane consecutive

A V V E R T E

- ai sensi del comma 3 dell'art. 14 della l.r. 28/1999 e ss.mm.ii., l'esercente che intenda effettuare le vendite di fine stagione deve renderlo noto con **cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento delle stesse;**
- ai sensi del comma 5, dell'art. 15 del d.lgs. 114/98 e ss.mm.ii., nelle esposizioni interne ed esterne dell'esercizio commerciale lo sconto o il ribasso degli articoli in saldo deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve comunque essere sempre esposto;
- le asserzioni pubblicitarie relative alla vendita per saldi devono essere presentate in modo non ingannevole per il consumatore e, ai sensi dell'art. 15, comma 3 della l.r. 28/1999 e ss.mm.ii., nelle vendite di fine stagione e nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione “vendita fallimentare”, come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali o simili, anche come termine di paragone;
- l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni temporali individuate dal Comune ed è sanzionabile ai sensi di legge in caso di violazione delle stesse;
- l'attività deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice del Consumo approvato con Decreto legislativo 06.09.2005, n. 206.
- in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dalle norme nazionali, regionali o dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22,

comma 3 del d.lgs. 31.03.1998, n. 114 e ss.mm.ii., fatto salvo il caso in cui il fatto sia sanzionato da altre disposizioni.

Si dà atto che:

- il presente provvedimento sarà adeguatamente pubblicizzato mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale *on-line* per tutto il periodo dell'efficacia dello stesso, nonché nei consueti modi di diffusione;
- il presente provvedimento non è applicabile alle vendite disposte dall'Autorità Giudiziaria a seguito di esecuzione forzata;
- il personale di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, hanno facoltà di accedere al punto vendita per effettuare i necessari controlli.

Si informa che:

- il responsabile del provvedimento, del procedimento e dell'istruttoria è il Commissario Capo Dott. Leonardo Borghesani – Funzionario Comandante della Polizia Locale;
- presso la Polizia Locale di Biandrate – sita in P.zza Martiri –Biandrate , tel. 0321/83122 nt 6, mai biandrate@pcert.it, può essere esercitato il diritto di accesso agli atti di cui alla l. 07.08.1990, n. 241 ss.mm.ii., il diritto di accesso civico generalizzato di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 ed al vigente regolamento comunale in materia;
- contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
- al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica, nei modi previsti dalla Legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.i. e dal D.lgs. 2/07/2010 n. 104;

al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, nei modi previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Novara, 15/12/2022

IL FUNZIONARIO in P.O.
atto sottoscritto digitalmente